L'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, richiama:

- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), ai sensi del quale le disposizioni ivi contenute acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;

- il comma 13 dell'articolo 41 del decreto legislativo 36/2023 il quale, al terzo periodo, stabilisce che «*Per i contratti relativi a lavori, il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell'approvazione del progetto riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome…*»;

- l'allegato I.14 del decreto legislativo 36/2023 recante «*Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali*» ed in particolare il comma 2 dell'articolo 4, il quale stabilisce che «*I prezzari cessano di avere validità al 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo...*»;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 16 giugno 2025 recante approvazione dell'aggiornamento, per l'anno 2025, dell'elenco prezzi regionale per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse regionale di cui all'articolo 41. comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2.

Richiama l'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre diposizioni in materia di contratti pubblici) riguardante l'elenco prezzi per lavori pubblici di interesse regionale.

Rende noto che, in base a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 2/2024, l'elenco prezzi è aggiornato con cadenza annuale o infra-annuale, ove necessario a fronte di anomale variazioni dei prezzi o delle condizioni di mercato.

Richiama il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge 15 luglio 2022, n. 91, e in particolare l'articolo 26 (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori) che detta disposizioni particolari riguardanti le modalità di determinazione degli stati di avanzamento dei lavori nelle opere pubbliche in corso di esecuzione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.

Richiama l'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026) che, per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, in relazione agli appalti pubblici di lavori, ha esteso a tutto il 2026 e fino alla fine dei lavori, la possibilità di adottare gli stati d'avanzamento dei lavori con i prezzi riferiti ai prezzari aggiornati annualmente dalle Regioni, per i lavori le cui offerte sono state presentate negli anni 2021, 2022 e fino al 30/06/2023, affidati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici).

Dà atto che l'attività di aggiornamento del prezziario è stata coordinata dai competenti Uffici del Dipartimento infrastrutture, che a tal fine ha provveduto a contattare e coinvolgere le strutture tecniche dell'Amministrazione regionale.

Fa presente che detta attività di aggiornamento si è svolta in particolare:
- redigendo analisi prezzi,
- effettuando indagini di mercato,

- eliminando le voci non più pertinenti a seguito dell'evoluzione tecnologica soprattutto per quanto riguarda le sezioni dedicate agli impianti elettrici.

Evidenzia come, ai sensi del comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2, "*L'elenco prezzi di cui al comma 1 costituisce necessario parametro di riferimento nella fase di progettazione, nonché nell'eventualità di definizione o di concordamento di nuovi prezzi ed è utilizzato ai fini della quantificazione della spesa per la realizzazione delle opere pubbliche. I prezzi approvati attengono a cantieri con normale difficoltà di esecuzione. Resta nella facoltà del progettista la formulazione di prezzi aggiuntivi, previa apposita analisi prezzi, nei casi in cui il prezzario non contempli una lavorazione prevista in progetto"*.

Sottolinea, altresì, come nella relazione illustrativa dell'elenco prezzi regionale nel paragrafo "RESPONSABILITÀ" si stabilisca che:
"*Nella elaborazione del progetto, il professionista deve effettuare le scelte delle lavorazioni e delle metodologie di esecuzione dei lavori in base allo specifico cantiere che si dovrà realizzare.*
La responsabilità del progetto, delle scelte per la realizzazione delle opere e dei prezzi utilizzati, resta a totale carico del progettista. L'elenco prezzi, essendo guida e riferimento, fornisce in generale voci e prezzi applicabili a situazioni di caratteristiche medie, che non sempre sono riscontrabili e direttamente applicabili ad ogni realtà.
...
Resta sempre compito del progettista:
- valutare criticamente le singole voci da utilizzare ed il relativo prezzo;
- provvedere, eventualmente, al loro adeguamento in base alla reale situazione di esecuzione dei lavori e all'andamento congiunturale del mercato;
- individuare eventuali nuove voci in quanto non disponibili.
Nella relazione tecnica prevista dallo specifico livello di progettazione dovranno essere riportate, in apposito paragrafo, le motivazioni degli eventuali scostamenti dall'elenco prezzi.".

Propone, come rappresentato dai competenti uffici, anche a seguito di confronto con le rappresentanze degli operatori economici del settore, che in presenza di opere o lavorazioni riguardanti gli impianti meccanici di cui ai capitoli 50, 51 e 55 (riscaldamento, raffrescamento, igienico-sanitari), qualora non venga rilevata la congruenza delle voci presenti nel Prezzario regionale, di fare riferimento a specifici prezzari ufficiali di rilevanza regionale o nazionale ovvero procedere mediante analisi prezzo, ai sensi dell'allegato I.7 al Decreto Legislativo n. 36 del 2023.

Ritiene, pertanto, opportuno proporre l'approvazione, per l'anno 2026, dell'aggiornamento dell'Elenco prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazioni e di forniture, nonché della manodopera, dei noli delle attrezzature e dei materiali relativi ai lavori pubblici di interesse regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente Davide Sapinet;

richiamato il d.lgs 36/2023;

vista la l.r. 2/2024;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a

decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento infrastrutture dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ha rilasciato il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 41 decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2, l'aggiornamento per l'anno 2026 dell'elenco di prezzi unitari delle singole voci elementari di lavorazione e delle forniture, nonché della manodopera, dei noli, delle attrezzature e dei materiali da applicarsi ai lavori pubblici di interesse regionale, depositato agli atti presso i competenti uffici del Dipartimento infrastrutture;

2) di stabilire che l'elenco prezzi sia assunto come riferimento per tutti i progetti la cui approvazione intervenga successivamente al 30 giugno 2026 consentendone, facoltativamente, l'utilizzo a partire dalla sua data di pubblicazione sul sito internet della Regione qualora antecedente al 30 giugno 2026;

3) di stabilire, altresì, che fino al 30 giugno 2026 possa essere ancora transitoriamente utilizzato l'elenco prezzi approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 727 del 16 giugno 2025, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 dell'allegato I.14 del decreto legislativo 36/2023, fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b) del medesimo comma 2;

4) di consentire, in presenza di opere o lavorazioni riguardanti gli impianti meccanici di cui ai capitoli 50, 51 e 55 (riscaldamento, raffrescamento, igienico-sanitari), qualora non venga rilevata la congruenza delle voci presenti nel Prezzario regionale, di fare riferimento a specifici listini ufficiali di rilevanza regionale o nazionale ovvero procedere mediante analisi prezzo, ai sensi dell'allegato I.7 al Decreto Legislativo 36/2023;

5) di disporre che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 2/2024, l'elenco prezzi regionale sia pubblicato sul Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione;

6) di dare atto che i maggiori oneri derivanti dall'approvazione della presente deliberazione troveranno copertura nei capitoli di spesa dedicati al finanziamento di singoli interventi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.